



PROT. 1865

COMUNE DI TIANA

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA N° 3/2026

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2026 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELLO SFALCIO DELL'ERBA, PULIZIA DEI FONDI INCOLTI, MANUTENZIONE E PULIZIA AREE E GIARDINI PRIVATI, POTATURE ALBERI IN PROSSIMITA' DI STRADE E ABITAZIONI PER PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO E IGIENE PUBBLICA.

PREMESSO che, con l'approssimarsi della stagione estiva, la presenza di stoppie, fieno, erbacce e materiale secco di qualsiasi natura può causare gravi problemi di ordine sanitario, per la presenza di insetti, ma soprattutto gravi pericoli di incendio, e che, quindi, al fine di limitare la lotta chimica agli stessi si ritiene fondamentale ed indispensabile un'azione di prevenzione da parte dei Comuni;

PRESO ATTO della presenza all'interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e rifiuti eterogenei, costituenti un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale nr. 05/48 del 29/01/2025 – Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 - Aggiornamento 2025, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21/11/2000, nr. 353 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale nr. 8 del 27 aprile 2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° Giugno al 31 Ottobre il periodo in cui vige "lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo";

DATO ATTO che, alla data di predisposizione della presente ordinanza, la suddetta deliberazione costituisce l'ultimo aggiornamento regionale in materia di prescrizioni antincendio boschivo, fatte salve eventuali successive disposizioni, modifiche o aggiornamenti emanati dalla Regione Sardegna per l'annualità 2026;

RITENUTO PERTANTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo;

CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree;

DATO ATTO che dal 1° Giugno al 31 Ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" (Art. 7 Allegato alla D.G.R. nr. 05/48 del 29.01.2025);

VISTA la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000, n.353;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale;

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 sul potere di ordinanza dei Sindaci;

VISTO l'art. 7, comma 1-bis del Dlgs 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;

VISTO il vigente T.U. Leggi Sanitarie;

ORDINA

entro il termine perentorio del 15 giugno 2026

1. nell'area urbana ed in periferia:

- a) i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti edificabili, giardini e simili, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti a procedere ad una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, e al loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, procedendo a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie, almeno fino a tutto il mese di ottobre;
- b) ai medesimi soggetti sopra indicati, sono tenuti a provvedere entro gli stessi termini a una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, marciapiedi, piazze, giardini, ecc.;

2. nelle aree extraurbane:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla precedente lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati al ricovero del bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori dei terreni limitrofi alle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

3. nelle strade e pertinenze stradali:

- a) l'A.N.A.S. S.p.A., le Provincie, e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario, devono provvedere al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera area di pertinenza;
- b) i soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.vo 30.04.1992 n. 285 "Codice della Strada", devono provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo;

4. nei depositi di materiale infiammabile o combustibile:

- a) i rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- b) i proprietari e gestori di cui al comma precedente hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta del materiale stoccato;

5. relativamente ai tagli boschivi ed agli interventi selvicolturali, chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frasame da lasciare in situ per scopi di protezione del suolo deve essere distribuito in "andane" lungo le curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile;

6. per le linee e cabine elettriche:

a) i proprietari e i gestori di elettrodotti devono:

eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la media tensione e di 1 metro per la media tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;

b) i proprietari dei terreni devono consentire l'accesso ai loro fondi per l'esecuzione dei lavori richiesti mediante raccomandata A/R dal proprietario o gestore delle linee elettriche. Nei casi in cui i proprietari dei terreni non fanno parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ed avvisare i proprietari dei terreni che hanno l'onere di adempiere alle prescrizioni antincendio, precisando le modalità;

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio, sino al 31 ottobre 2025.

AVVERTE

Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 comma 6 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) e dalla specifica normativa di settore, per la violazione di cui ai punti 1) lett. a e b ai trasgressori si applicherà la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 (art. 7 bis Decreto Lgs. 267/2000). Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi riportate nell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale N. 5/48 del 29.01.2025;

DEMANDA

A tutti i soggetti competenti in materia di vigilanza ambientale il controllo per la corretta osservanza del presente provvedimento.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna;
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, l'inserimento nel sito istituzionale dell'Ente www.comune.tiana.nu.it e nei consueti modi di diffusione.



Il Commissario